

DA RICORDARE

La Questura riceverà la domanda di protezione internazionale, redige
verbale delle distillazioni su apposito modello (Modello C.3), che verrà
chiesto di approvare e firmare. È possibile allegare documentazione a
sostegno della domanda.

Prima dell'udienza o durante il consiglio personale è possibile disporre
dei documenti o metterne per la Commissione.

Durante l'udienza, avanti la Commissione, l'arbitrato è possibile
modificare quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda
(Mod. C.3). Le informazioni fornite non potranno essere trasmesse alla
Autorità del tuo Paese d'origine.

Al termine della presentazione della domanda di protezione internazionale, se lo stratego è trattenuto presso un Centro di permanenza per
il Ringraziato si sospende il trattamento disposto dal Giudice di Pace
all'ingresso nel predetto Centro e docente un nuovo trattenimento, che
avrà effetto da invalidato dal Tribunale a seguito di ufficiosa da svilgersi
entro 96 ore dalla presentazione della domanda. La convocata prevede
un permanenza fino a 30 giorni per l'esame della domanda. In caso di
danno e successivo ricorso presso il tribunale, tale trattenimento può
essere prorogato, fino alla decisione del Tribunale, per periodi non super-
iori di sette in sette, a 80 giorni, per una durata massima di 12 mesi. In
caso rigetto del ricorso da parte del Tribunale, riprende a decorrere il
trattamento che era stato disposto dal Giudice di Pace e sospeso al
momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.

Logo
E

Intestazione ufficio di appartenenza

appartenenza

Guida Pratica
per
Richiedenti
Protezione
Internazionale

PER RICEVUTA

IL MEDIATORE

A. STATUS DI RIFUGIATO

Razza (es. colore della pelle, appartenenza ad un gruppo etnico...)

Il RIFUGIATO È:
una persona che ha fondato
l'intento di essere perse-
guitato nel proprio paese
d'origine per motivi di:

Razza (es. colore della pelle, appartenenza ad un gruppo etnico...)
Religione (es. professare o non avere determinata religione...)
Nazionalità (es. appartenenza ad una minoranza etnico-rigustica...)

Opinione politica (es. opinioni politiche, l'obiezione di coscienza...)
Appartenenza ad un gruppo sociale (es. sesso, orientamento sessuale, famiglia...)

PER PERSECUZIONE SI INTENDE: le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani.

TIPI DI PROTEZIONE

B. PROTEZIONE SUSSIDIARIA

E' concesso allo straniero che non ha diritto allo status di rifugio, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine, correggerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (ad es. condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale).

alla Questura — Ufficio Immigrazione tramite equipe sociate ed legate

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Presentazione della domanda → - Procedura di identificazione con flosignalamento

Presentazione della domanda → - Richiesta domanda di protezione internazionale (Modello C3)

La domanda di protezione internazionale è individuale e va presentata alla Questura — Ufficio Immigrazione tramite equipe sociate ed legate

AUDIZIONE

L'audizione si svolge nella lingua scelta, con l'ausilio di un interprete. Il colloquio può essere video-registrato. Al termine dell'audizione verrà data copia del verbale del colloquio.
Vengono poste domande sui dati anagrafici e familiari, sull'incarico del viaggio; sui motivi per cui si è lasciato il paese d'origine; sui motivi per i quali non si può o non si vuole ritornare nel Paese d'origine.

DECISIONE

La Commissione Territoriale, tramite provvedimento scritto e motivato, decide nei giorni successivi l'audizione. Questo può essere ut:

RIGETTO

ACCOGIMENTO

STATUS DI RIFUGIATO: 5 anni

PROTEZIONE SUSSIDIARIA: 5 anni

PROTEZIONE SPECIALE: 1 anno

DIRITTO DI PRESENTARE → Avverso la decisione negativa della Commissione Territoriale entro 15 giorni si può presentare ricorso presso il Tribunale Ordinario — Sezione specializzata in materia di RICORSO

Immigrazione e protezione internazionale.

C. PROTEZIONE SPECIALE

E' concessa se non viene accolta la domanda di protezione internazionale ma esistono fondati motivi di ritenere lo straniero, in caso di ritorno nel Paese di origine, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, e rischi di essere sottoposto a tortura.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
  - <intestazione>
    <mittente>gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it</destinatari>
    <destinatari tipo="esterno">trasparenza@interno.it</destinatari>
    <risposte>ALESSANDRO SCARDINA <gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it></risposte>
    <oggetto>BROCHURE AVVOCATO LOREDANA LEO</oggetto>
  </intestazione>
  <dati>
    <gestore-emittente>Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0200">
      <giorno>07/06/2022</giorno>
      <ora>12.37.52</ora>
    </data>
    <identificativo>CFE04AF8-9855-9B20-F596-8356D81C08D2@cert.interno.it</identificativo>
    <msgid><1907426774.13798.1654598262875@pecweb6></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
  </dati>
</postacert>
```